



COMUNE DI CONTA' PROVINCIA DI TRENTO



Piano Regolatore Generale

Correzione Errore Materiale



Ai sensi dell'art. 44 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15

RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

MARZO, 2022

Redatto da

dott. arch. Walter Dalpiaz



STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA

38023 Cles (TN) Via T. e G. Lorenzoni, 8
Tel.-Fax. 0463-421800
Codice Fiscale e Partita Iva 02 037 070 220
E-mail: walterdalpiaz@gmail.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 783 dd. 30 maggio 2019 veniva approvata la variante 2017 al Piano Regolatore Generale del Comune di Contà aente ad oggetto l'adeguamento ai contenuti del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

A seguito della prima adozione della suddetta variante, tale documento veniva esaminato dalla Conferenza di pianificazione presso il Servizio Urbanistico e tutela del paesaggio la quale con verbale nr. 25/18 dd. 14 novembre 2018 sollevava alcune integrazioni ed osservazioni in merito.

Tra quelle riguardanti le norme di attuazione veniva evidenziato, tra le altre, che l'**art.42 "Aree a verde privato" al comma 3**: *"ammette la realizzazione di autorimesse e vani accessori completamente interrati senza definire i limiti"*.

Con l'adozione definitiva, accogliendo tale osservazione veniva integrato al comma 3 l'ammissibilità di *"superficie coperta massima 60 mq."*

Tale parametro, che limita la superficie coperta massima degli interrati a mq 60, contrasta palesemente con le disposizioni del successivo comma 4 che per i volumi completamente interrati non stabilisce alcuna limitazione se non quella di garantire una completa copertura in terra vegetale non inferiore a cm 40 di spessore.

Appare pertanto evidente che le due diverse norme non consentono la pratica applicazione delle disposizioni che sono frutto di un chiaro errore materiale.

Per tale ragione si rende necessario procedere ad una correzione dell'art. 42 delle norme di attuazione del PRG, ai sensi dell'art. 44, comma 3 della L.P. 15/2015, riportando di seguito l'articolo corretto.

NORME DI ATTUAZIONE DI RAFFRONTO

Art. 42 - AREE A VERDE PRIVATO E DI RISPETTO

1. Sono aree individuate dalla cartografia del P.R.G. alla scala 1:2000. Queste zone individuano le aree limitrofe all'edificato esistente che da esso dipendono effettivamente e ad esso prestano anche o potenzialmente un servizio. In queste aree è consentito apportare modifiche al terreno per realizzare: parcheggi, piazzali, strade di accesso privato, giardini, spazi di manovra.

2. Nella zona a verde privato, gli edifici esistenti che non abbiano già usufruito di analoga misura possono, per una sola volta, essere ampliati secondo le modalità descritte nell'art. 31. È ammesso il cambio d'uso a residenza.
3. E' ammessa la realizzazione aggiuntiva di autorimesse e di vani accessori di pertinenza domestica e rurale, purché completamente interrati.
Manufatti interrati
 - distanza minima dai confini: 1,50 ml.
 - superficie coperta massima 60 mq
4. Fatti salvi i casi di ampliamento degli edifici esistenti, le superfici libere non potranno essere occupate per una misura superiore al 50% di quella esistente anche per la realizzazione di parcheggi e relativi spazi di manovra. Tale limitazione può essere superata in caso di volumi interrati che dovranno garantire una copertura in terra vegetale non inferiore a cm 40 di spessore.
5. In caso di intervento sull'area contrassegnata con il simbolo (*42c5), a destinazione verde privato in località Terres, il progetto dovrà essere preceduto da un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con l'eventuale pericolosità legata alla presenza del corso d'acqua.
6. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono da ritenere inedificabili.

NORME DI ATTUAZIONE A SEGUITO DI RETTIFICA

Art. 42 - AREE A VERDE PRIVATO E DI RISPETTO

1. Sono aree individuate dalla cartografia del P.R.G. alla scala 1:2000. Queste zone individuano le aree limitrofe all'edificato esistente che da esso dipendono effettivamente e ad esso prestano anche o potenzialmente un servizio. In queste aree è consentito apportare modifiche al terreno per realizzare: parcheggi, piazzali, strade di accesso privato, giardini, spazi di manovra.
2. Nella zona a verde privato, gli edifici esistenti che non abbiano già usufruito di analoga misura possono, per una sola volta, essere ampliati secondo le modalità descritte nell'art. 31. È ammesso il cambio d'uso a residenza.
3. E' ammessa la realizzazione aggiuntiva di autorimesse e di vani accessori di pertinenza domestica e rurale, purché completamente interrati.
Manufatti interrati
 - distanza minima dai confini: 1,50 ml.
4. Fatti salvi i casi di ampliamento degli edifici esistenti, le superfici libere non potranno essere occupate per una misura superiore al 50% di quella esistente anche per la realizzazione di parcheggi e relativi spazi di manovra. Tale limitazione può essere superata in caso di volumi interrati che dovranno garantire una copertura in terra vegetale non inferiore a cm 40 di spessore.

5. In caso di intervento sull'area contrassegnata con il simbolo (*42c5), a destinazione verde privato in località Terres, il progetto dovrà essere preceduto da un approfondimento che valuti la compatibilità dell'intervento con l'eventuale pericolosità legata alla presenza del corso d'acqua.
6. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono da ritenere inedificabili.

MARZO, 2022

Redatto da

dott. arch. Walter Dalpiaz



